CAMERA DEI DEPUTATI N. 3126

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(PRANDINI)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

—

Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989

Presentato il 29 agosto 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. La 5ª Riunione ordinaria delle Parti contraenti alla Convenzione di Barcellona del 1976 tenutasi ad Atene nel dicembre 1987, è stata improntata ad uno spirito fortemente realistico in linea con il corrente diffuso orientamento verso una riduzione degli impegni ed una più razionale gestione delle risorse disponibili.

2. Uno dei temi che hanno dato luogo a notevoli difficoltà è stato quello relativo all'ammontare totale dei contributi necessari al Piano nel prossimo biennio e ai criteri di ripartizione dei medesimi tra i vari Stati membri. Taluni Paesi della sponda sud (Algeria, Libia, Siria) hanno rifiutato di accedere ai pur modesti rispettivi aumenti di percentuale (in totale lo 0,86 per cento), già definiti a Madrid nei mesi precedenti, provocando una situazione di stallo che è stata superata solo grazie a gesti di buona volontà for-

niti dalla Francia (per lo 0,50 per cento), dall'Italia (per lo 0,25 per cento) e da Israele stesso (per lo 0,11 per cento).

Quanto al bilancio complessivo, una richiesta iniziale del Segretariato per un aumento del 15 per cento è stata contenuta nella misura del 5 per cento, con laboriose corrispondenti riduzioni nei vari capitoli del bilancio già proposto per il 1988 e il 1989.

3. A fronte di tali disponibilità la riunione ha deliberato misure di razionalizzazione delle strutture, ha approvato il programma di lavoro per il Piano blu per il 1988, ha confermato le proposte di fare svolgere a Genova i lavori del Gruppo di studio per la riduzione del rischio sismico nell'area mediterranea e di istituire in Sicilia un centro di telerilevamento mediterraneo.

4. Con il presente disegno di legge si provvede ad assicurare la copertura finanziaria per il contributo a carico dell'Italia.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

1. In attuazione della Convenzione di Barcellona le Parti Contraenti si sono riunite ad Atene dal 7 all'11 settembre 1987 per fare il bilancio dell'attività già svolta e tracciare il programma per il biennio 1988-1989.

Il Programma approvato rappresenta la prosecuzione degli interventi già affidati fin dal 1976. Nel biennio 1988-1989 verranno intensificati i seguenti aspetti:

A) *Programma di azioni prioritarie:* esso riguarderà in particolare le zone costiere del Mediterraneo per le quali saranno messi in applicazione almeno sei « progetti pilota » di carattere selettivo, tutti rivolti a tener conto dell'impatto ambientale. I settori considerati riguardano la gestione delle risorse d'acqua oltre che sulle coste nelle isole, il riattamento e la ricostruzione di insediamente storici, lo sviluppo delle attività turistiche, le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti solidi e liquidi, inventario e sistema di misure contro l'erosione del suolo. Tutte queste iniziative prevedono oltre alla realizzazione del progetto, seminari, missioni di esperti, elaborazione di dati;

B) *Programma per le aree specialmente protette:* esso prevede la prosecuzione dell'attività del Centro di Tunisi che ha già preparato un primo elenco provvisorio delle zone di valore naturalistico-ambientale, e che fornirà linee-guida per la loro pianificazione e gestione. Quanto ai siti di interesse storico ed archeologico, l'elenco sarà arricchito da estensioni e da ulteriori scelte in base ad analisi più accurate;

C) *Programma di monitoraggio previsto nell'ambito del MED-POL.*

Al riguardo sono da registrare:

l'adozione di criteri comuni per limitare il tenore di mercurio negli scarichi a mare;

l'adozione di criteri di qualità per le acque destinate a coltivazione di molluschi: detti criteri sono compatibili con la normativa CEE del ramo;

l'eliminazione degli organosilicei della lista delle sostanze pericolose;

l'annuncio della realizzazione, grazie anche a co-finanziamento della CEE, di stazioni per il lavaggio delle sentine in Patrasso (Grecia), Fiume (Jugoslavia) e Port Said (Egitto), mentre continuano negoziati per analoghe iniziative con la Turchia e Tunisia.

2. Il bilancio complessivo per i due anni è di dollari USA 9.142.810 con un aumento del 5 per cento rispetto al periodo precedente. Si è giunti a questo risultato dopo un intenso negoziato fra

tutti i Paesi partecipanti, negoziato in cui i maggiori contribuenti, fra cui l'Italia, sono riusciti a ridurre le proposte originarie del Segretariato che avrebbero previsto un incremento del 15 per cento. Per quanto riguarda la ripartizione, nel corso della riunione è stata evidenziata la riluttanza dei Paesi in via di sviluppo della Riva Sud, in crisi economica a causa della riduzione degli introiti petroliferi, ad accollarsi i maggiori oneri. Questo ha comportato, pertanto, la necessità che i due Paesi del Mediterraneo maggiormente industrializzati, e cioè la Francia e l'Italia, si accollassero un maggiore onere, rispettivamente dello 0,50 per cento e dello 0,25 per cento.

In conseguenza dell'aumento del 5 per cento del bilancio generale e della percentuale della quota per le ragioni suddette, l'onere a carico dell'Italia è passato da dollari USA 758.256 a dollari 802.371,44 per il 1988 e a dollari USA 842.490,08 per il 1989, per un importo complessivo di dollari USA 1.644.861 per il biennio 1988-1989.

Il controvalore, al cambio attuale di lire/dollari 1.350, è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1988 e 1.150 milioni per l'anno 1989.

3. Quanto sopra premesso, si propone di provvedere all'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge utilizzando parzialmente l'accantonamento sul fondo speciale di parte corrente dalla legge finanziaria n. 67 del 1988 alla voce « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi ».

4. Si uniscono i prospetti relativi a:

a) ripartizione delle spese per programmi;

b) contributi nazionali degli Stati membri al Fondo.

TABELLA A.

APPROVED 1988 AND 1989 PROGRAMME BUDGET

(in US dollars)

	Approved 1988	Approved 1989
SECTION I		
Chapter 1 – Co-ordination	795,300	
Chapter 2 – Meetings	52,000	
Chapter 3 – MED-POL: Monitoring . .	1,457,000	
Chapter 4 – MED-POL: Research . . .	330,000	
Chapter 5 – Oil Combating Centre . .	424,000	
Chapter 6 – Training and Exchange of Information	95,000	
SECTION II		
Chapter 1 – Blue Plan	420,000	
Chapter 2 – Priority Actions Programme	710,000	
Chapter 3 – Specially Protected Areas	245,000	
Grand Total . . .	4,528,300	4,614,510

TABELLA B.

APPORTIONMENT OF CONTRIBUTIONS TO THE MEDITERRANEAN TRUST FUND FOR THE 1988 END 1989 BIENNIUM

(in US dollars)

Contracting Parties	%	1988	1989
Algeria	0.97	28,613.98	30,044.68
Cyprus	0.16	4,719.83	4,955.82
Egypt	0.74	21,829.22	22,920.69
France	38.01	1,121,255.09	1,177,317.94
Greece	4.00	117,995.80	123,895.60
Israel	2.44	71,977.44	75,576.32
Italy	27.20	802,371.44	842,490.08
Lebanon	0.10	2,949.90	3,097.39
Libya	2.00	58,997.90	61,947.80
Malta	0.10	2,949.90	3,097.39
Monaco	0.11	3,244.88	3,407.13
Morocco	0.53	15,634.44	16,416.17
Spain	15.00	442,484.25	464,608.50
Syria	0.32	9,439.66	9,911.65
Tunisia	0.32	9,439.66	9,911.65
Turkey	4.00	117,995.80	123,895.60
Yugoslavia	4.00	117,995.80	123,895.60
Subtotal	100.00	2,949,895.00	3,097,390.00
EEC		638,140.60	670,047.60
Host Country		400,000.00	400,000.00
UNEP Environment Fund		50,000.00	50,000.00
Total		4,038,035.60	4,217,437.60

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.644.860 a titolo di contributo italiano per il biennio 1988-1989, per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della Convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1988 e in lire 1.150 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.